



IV COMMISSIONE PERMANENTE

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI

al

DISEGNO DI LEGGE N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Presentato il 6 agosto 2009

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 1

All'articolo 1, comma 1, lettera b) le parole <<tutela e>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 13/10/2009

EMENDAMENTO 1.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 1

All'articolo 1, il comma 2, è sostituito dal seguente:

<<2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, barriere architettoniche, accatastamento e intavolazione.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 13/10/2009

EMENDAMENTO 1.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 2

All'articolo 2, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<b) modulistica, documenti e atti di assenso o certificazione necessari all'esecuzione degli interventi edilizi;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 13/10/2009

EMENDAMENTO 2.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento aggiuntivo

Art. 2

All'articolo 2, comma 2, alla lettera d) dopo le parole <<soggette a comunicazione di conformità>> sono aggiunte le seguenti parole: <<e procedure istruttorie regionali in materia di regolamentazione delle servitù militari ai sensi della legge 24 dicembre 1976 n. 898 e successive modifiche.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 13/10/2009

EMENDAMENTO 2.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 2

All'art. 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

<<3. La potestà regolamentare di cui ai precedenti commi non può essere esercitata nel caso in cui si individuano, con legge regionale, definizioni dei parametri edilizi e altre prescrizioni che trovano diretta applicazione nel territorio di tutti i Comuni, senza facoltà di integrazione o attuazione da parte dei Comuni interessati.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 58 dd. 13/10/2009

EMENDAMENTO 2.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 3

L'art. 3 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.0.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Sub emendamento modificativo orale dell'emendamento 3.1

Art. 3

All'articolo 3, comma 1, lettera m) la parola << di proprietà>> è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.0.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento sostitutivo

Art. 3

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3 (Definizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, i parametri edilizi sono:

- a) edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi;
- b) unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato;
- c) elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
- d) parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;
- e) superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati di altezza utile superiore a metri 2,40, dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, e delle superfici accessorie;
- f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre;
- g) superficie coperta (Sc): la superficie, risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o strutture perimetrali;
- h) superficie per parcheggi (Sp): l'area, destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio di parcheggi medesimi;
- i) volume utile (Vu): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);
- j) volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso degli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o unità immobiliare, nonché il volume determinato

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;

k) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, escluse le intercapedini costituenti volumi tecnici;

l) sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;

m) distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini di proprietà fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

a) abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti, gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;

b) adeguamento igienico funzionale di edifici esistenti, tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa;

c) area funzionalmente contigua, l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e la distanza non superi il raggio di 1000 metri.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 3

All'art. 3, al comma 1, lettera g), dopo le parole <<strutture perimetrali>> aggiungere le seguenti parole: <<con l'esclusione di porticati, delle gallerie, delle logge, delle tettoie, delle pensiline, dei poggioli, dei balconi ed i terrazzi, delle verande e delle bussole d'entrata.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 3

All'art. 3, al comma 1, la lettera j), dopo le parole <<tecnologici pertinenziali,>> aggiungere le seguenti parole: <<camini, prese d'aria e torrette in genere,>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 3

All'art. 3, al comma 1, la lettera k), è sostituita dalla seguente: <<k) è la massima distanza tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede, e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.4

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton

Sub emendamento modificativo orale dell'emendamento 3.5

Art. 3

All'emendamento di pagina 3.5 nella lettera l) le parole <<e la quota di>> sono sostituite con la parola <<il>>; la parola <<(Qs) è soppressa; la parola <<perché>> è sostituita dalla seguente: <<se>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

SUB EMENDAMENTO 3.4.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 3

All'art. 3, al comma 1, la lettera l), è sostituita dalla seguente: <<l) altezza utile dell'unità immobiliare: la distanza verticale fra il piano di calpestio e la quota di soffitto (Qs) escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato, perchè superiore al 30% dell'area del locale;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.5

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 3

All'art. 3, al comma 1, lettera m), dopo le parole <<compresa la copertura>> aggiungere le seguenti parole: <<esclusi i volumi tecnici;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.6

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 3

All'art. 3, al comma 1, lettera n), le parole <<di proprietà>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.7

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 3

All'art. 3, al comma 1, lettera o), la parola <<e radiale>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.8

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 3

All'art. 3, al comma 1, la lettera p), è abrogata.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.9

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 3

All'art. 3, al comma 1, la lettera q), è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 3.10

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento aggiuntivo

Art. 4

All'articolo 4, comma 1, dopo le parole <<rilevanza urbanistica>> sono aggiunte le seguenti parole: <<e edilizia>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 4.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 4

All'art. 4, al comma 1, lettera a), le parole <<salva diversa disposizione della presente legge>> sono sostituite con le seguenti parole: <<salva diversa disposizione della legge>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 4.1.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 4

All'art. 4, al comma 1, lettera a), punto 5 dopo le parole <<urbanistico comunale>> sono aggiunte le seguenti parole: <<purché in conformità alle previsioni del medesimo strumento urbanistico.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 4.1.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 4

All'art. 4, al comma 2, lettera c), punto 2 le parole <<del numero delle unità immobiliari esistenti>> sono sostituite dalle parole <<dell'aumento delle unità immobiliari esistenti>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 4.1.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento aggiuntivo

Art. 4

All'articolo 4, comma 2, il primo capoverso dalle parole <<Al fine della presente>> alle parole <<carico urbanistico>> è sostituito dal seguente: <<Ai fini della presente legge gli interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 4.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 4

All'art. 4, al comma 2, le parole <<che non comportano l'alterazione del carico insediativo o del carico urbanistico>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 4.2.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 4

All'articolo 4, comma 2, lettera d), l'inciso <<fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche, nonché le norme in materia di accatastamento o intavolazione;>> è sostituito dal seguente: <<fatto salvo il rispetto degli eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, tutela ambientale e le prescrizioni delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, barriere architettoniche, accatastamento e intavolazione;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 4.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 4

All'articolo 4, comma 2, lettera d) la parola <<rilevanti>> è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 4.3.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 4

All'articolo 4, comma 2, la lettera e) è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 4.4

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento soppressivo

Art. 5

All'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole <<artigianale di servizio>> sono sostituite dalla parola: <<servizi>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 5.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 5

All'art. 5, al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) direzionale: superfici di unità immobiliari, destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti;

e.1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive non pubblici, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;

e.2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;

e.3) istruzione: le superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;

e.4) ricerca tecnico-scientifica: le superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 5.1.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 5

All'articolo 5, comma 1, la lettera h) dopo le parole <<mezzi di trasporto>> sono aggiunte le seguenti parole: <<uffici e officine connesse all'attività>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 5.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento aggiuntivo

Art. 5

All'articolo 5, comma 1, la lettera q) dopo le parole <<ad opere pubbliche>> sono aggiunte le seguenti parole: <<o di pubblico interesse>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 5.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 6

All'art. 6, al comma 1, le parole <<risultino inefficaci ai sensi di legge>> sono sostituite con le seguenti parole: <<siano state dichiarate inefficaci con provvedimento espresso>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 6.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 6

All'art. 6, al comma 1, alla lettera b), dopo le parole <<degli interventi di rilevanza urbanistica...>> sono aggiunte le seguenti parole: <<con esclusione degli interventi di ristrutturazione urbanistica>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 6.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 6

All'art. 6, al comma 1, alla lettera b), le parole <<0,1 mc/mq>> sono sostituite dalle seguenti:
<<0,03 mc/mq>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 6.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 6

All'art. 6, al comma 2, dopo le parole <<sono ammissibili gli interventi indicati al comma 1, lettera a)>> sono aggiunte le seguenti parole: <<, con esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia anche che riguardino più edifici contermini e di ristrutturazione urbanistica,..;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 6.4

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 6

All'art. 6, al comma 2, dopo le parole <<sono ammissibili gli interventi indicati al comma 1, lettera a),>> sono aggiunte le seguenti parole: <<per opere pubbliche con previsione di esproprio o piani particolareggiati di iniziativa pubblica>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 6.5

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 6

All'art. 6, al comma 2, dopo le parole <<lettera), nel rispetto>> sono aggiunte le seguenti parole: <<dei parametri urbanistici ed edilizi prescritti con deliberazione del consiglio comunale; con la medesima deliberazione consiliare sono prescritte le opere di urbanizzazione da realizzare afferenti agli interventi richiesti. Gli interventi sono altresì ammessi nel rispetto>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 6.6

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 6

All'art. 6, al comma 2, sono soppresse le parole <<In tali casi gli interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o più edifici e modificano fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 6.7

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento soppressivo

Art. 7

All'articolo 7, comma 2, lettera d), le parole <<delle leggi in materia>> sono sostituite dalle seguenti: <<della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successive modifiche.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 7.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 7

All'art. 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Le amministrazioni comunali adottano entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge una variante al PRGC di recepimento delle definizioni di cui ai precedenti art. 3, 4, 5, secondo le procedure stabilite all'art. 17, comma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 cui al DPR 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 59)>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 7.1.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 7

All'articolo 7, il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Resta salva la facoltà dei Comuni di adottare gli istituti individuati nel comma 2 e specificare, con proprio regolamento o con le norme di attuazione degli strumenti urbanistici, quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dal suo regolamento di attuazione.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 7.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 9

All'articolo 9, comma 4, dopo le parole <<ivi compresi>> le parole <<i rapporti>> sono sostituite dalle seguenti: <<gli elenchi>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 9.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento soppressivo

Art. 9

All'articolo 9, il comma 6 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 9.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento aggiuntivo

Art. 10

All'articolo 10, comma 2, dopo le parole <<difesa militare>> sono aggiunte le seguenti parole: <<di cui al comma 13 bis>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 10.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento aggiuntivo

Art. 10

All'articolo 10, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

<<13bis. Per le opere destinate alla difesa militare ai sensi della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari) e successive modiche, l'Assessore regionale competente può avvalersi dei rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CO.MI.PAR). Le procedure istruttorie e le consultazioni dei rappresentanti regionali del CO.MI.PAR, relative alle opere di cui al presente comma, sono svolte dalla struttura regionale competente secondo criteri e modalità disciplinate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 10.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 10

All'art. 10, dopo il comma 15 inserire le tipologie d'intervento come già previsto dall'art. 2, comma 14, del DPREg 0296;

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 10.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 12

All'articolo 12, comma 2, dopo le parole <<Salvo le opere pubbliche di cui agli articoli 10 e 11 e le altre opere pubbliche>> sono aggiunte le seguenti: <<o di interesse pubblico>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 12.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 14

All'articolo 14, comma 1, dopo le parole <<in atto da oltre un biennio>> sono aggiunte le seguenti: <<in conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 14.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 15

All'art. 15, al comma 1, dopo le parole <<per più del 25 per cento della superficie utile dell'unità stessa>> sono aggiunte le seguenti parole: <<o per più di 50 metri quadri>>;

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 15.0.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 15

All'articolo 15, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole <<nel caso di passaggio del>> la parola <<titolo>> è sostituita con la parola <<diritto>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 15.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 15

All'art. 15, il comma 6 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 15.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 16

All'art. 16, al comma 1, dopo le parole <<rilevanza edilizia,>> sono aggiunte le seguenti parole: <<salvo una comunicazione al Comune competente prima dell'avvio dell'intervento>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.0.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 16

All'articolo 16, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 16

All'art. 16, al comma 1, nella lettera d) le parole <<opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola nelle pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.1.1.

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 16

All'articolo 16, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

<<e) i depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purché non espressamente vietati dagli strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi o le esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate>>;

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton

Sub emendamento aggiuntivo orale dell'emendamento 16.2.1

Art. 16

All'emendamento di pagina 16.2.1 dopo le parole <<lettera e)>> sono aggiunte le seguenti:
<<, dopo attività esercitate,>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.2.0.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 16

All'art. 16, al comma 1, nella lettera e) sono aggiunte le seguenti parole: <<e nel rispetto delle altezze e delle distanze da esso prescritte per tali zone>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.2.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 16

All'articolo 16, comma 1, lettera f), dopo le parole << nonché tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi>> la parola <<edilizi>> è sostituita dalle seguenti parole: <<realizzabili in attività edilizia libera>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 16

All'art. 16, al comma 1, nella lettera g) dopo la parola <<comunale;>> aggiungere le seguenti parole: <<in ogni caso è necessario presentare una asseverazione redatta da un tecnico competente che certifichi la congruità del cambio di destinazione d'uso>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.3.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 16

All'articolo 16, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

<<i>realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che non comportano volumetria e destinati ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze; la realizzazione di tettoie o la pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.4

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento aggiuntivo

Art. 16

All'articolo 16, comma 1, lettera j) è sostituita dalla seguente:

<<j) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportano volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o unità immobiliare esistenti se a destinazione residenziale o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o unità immobiliare esistenti se ad uso diverso dalla residenza. Tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.5

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 16

All'art. 16, al comma 1, alla lettera j), dopo la parola <<residenza>> sono aggiunte le seguenti parole: <<e comunque entro il limite di 20 metri cubi calcolato secondo le definizioni dello strumento urbanistico comunale vigente>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.5.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 16

All'articolo 16, comma 1, lettera k), le parole <<nei limiti indicati dalle leggi di settore>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all'articolo 37, nel rispetto della legge regionale 18 agosto 2005 n. 23 e successive modifiche.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.6

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 16

All'articolo 16, comma 1, le lettere l) e m) sono sostituite dalla seguente lettera:

<<l) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e Bo o singoli edifici ad esse equiparate, come individuate dagli strumenti;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.7

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 16

All'articolo 16, comma 1, lettera p) il periodo <<o zone, sottozone o singoli edifici ad esse equiparate o che non interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico>> è sostituito dal seguente: <<o singoli edifici ad esse equiparate o che non interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico. Le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.8

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 16

All'articolo 16, comma 1, le lettera q) è sostituita dalla seguente lettera:

<<q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se interessino la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.9

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 16

All'art. 16, il comma 2 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.9.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 16

All'art. 16, al comma 2, dopo le parole <<Gli interventi previsti dal presente articolo>> sono aggiunte le seguenti parole: <<, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere i), j), m), p),>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.9.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 16

All'articolo 16, comma 2, il periodo <<fatta eccezione per le zone A e B0 o altre zone, sottozone o singoli edifici ad esse equiparate, dotate di specifiche norme tipologico-architettoniche incompatibili con gli interventi medesimi.>> è sostituito dal seguente: <<fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici ad esse equiparate per motivi paesaggistico o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.10

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 16

All'art. 16, al comma 4, dopo le parole <<da parte del Comune>> sono aggiunte le seguenti parole: <<fermo restando l'obbligo per il titolare dell'intervento di comunicare al Comune l'effettuazione dei lavori e di accertare il rispetto delle eventuali prescrizioni dello strumento urbanistico comunale vigente>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 16.11

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento soppressivo

Art. 17

All'articolo 17, comma 1, lettera d) le parole <<comprese le connesse opere di arredo urbano>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 17.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento soppressivo

Art. 17

All'articolo 17, comma 1, la lettera e) è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 17.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 17

All'art. 17, al comma 1, la lettera f) è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 17.2.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento soppressivo

Art. 17

All'articolo 17, comma 1, lettera i) le parole <<o zone, sottozone>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 17.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 17

All'art. 17, al comma 1, nella lettera j) le parole <<il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1000 metri nei casi in cui non è possibile rispettare il predetto limite>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 17.3.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 17

All'articolo 17, comma 1, nella seconda lettera erroneamente indicata con g) in materia di scavi per la posa di nuove condotte, dopo le parole <<servizi di interesse pubblico>> sono aggiunte le seguenti: <<e gli impianti idraulici agrari>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 17.4

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 17

All'articolo 17, comma 1, nella seconda lettera erroneamente indicata con i) in materia di opere sportive, dopo le parole <<volumetria utile>> sono aggiunte le seguenti: <<ivi comprese le opere di copertura stagionale delle strutture esistenti>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 17.5

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 17

All'articolo 17, comma 1, nella lettera j) le parole <<di pertinenza dell'unità immobiliare>> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti dalla legge per gli edifici e le unità immobiliari>>. Dopo le parole <<di pertinenza urbanistica>> le parole <<della stessa>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 17.6

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento soppressivo

Art. 17

All'articolo 17, comma 1, la lettera k) è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 17.7

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 18

L'art. 18 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 18.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 19

All'articolo 19, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

<<f) gli interventi di ampliamento di cui all'articolo 35, commi 3 e 4, gli interventi di recupero di cui all'articolo 39 comma 2 nei casi in cui comportino aumento delle unità immobiliari e gli interventi di cui alle misure straordinarie individuate dall'articolo 57 bis.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 19.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 21

All'articolo 21, comma 1, dopo le parole <<il diritto di eseguire le opere>>, la parola <<presentate>> è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 21.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 21

All'articolo 21, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

<<7. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività comprendono anche le opere temporanee necessarie alla cantierizzazione dell'intervento.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 21.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 23

All'art. 23, il comma 3 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 23.0.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 23

All'articolo 23, comma 5, primo periodo, le parole <<ai sensi del comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<di diritto ai sensi del comma 4>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 23.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 23

All'articolo 23, comma 5, lettera b) le parole <<dalla data di inizio>> sono sostituite dalle seguenti: <<dall'efficacia delle previsioni contrastanti>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 23.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 24

All'articolo 24, comma 6, dopo le parole <<di altre amministrazioni>> sono aggiunte le seguenti: <<tra le quali l'amministrazione regionale>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 24.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 25

All'art. 25, il comma 7 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 25.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 29

All'articolo 29, comma 8, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
<<d) dall'articolo 35, commi 3 e 4; e) dall'articolo 57 bis.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 29.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 30

All'art. 30, le lettere b) e c) sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 30.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 30

All'art. 30, nella lettera e), le parole <<o di interesse generale>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 30.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 30

All'art. 30, nella lettera e), dopo le parole <<eseguite anche da privati>> sono aggiunte le seguenti parole: <<da cedere al comune>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 30.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 30

All'art. 30, nella lettera e), le parole <<e di specifiche convenzioni per l'uso.>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 30.4

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 30

All'art. 30, la lettera f) è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 30.5

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 30

All'art. 30, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

<<f) per gli interventi da realizzare da parte della pubblica amministrazione in attuazione di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità e conformi alla legislazione che disciplina gli interventi di emergenza della protezione civile>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 30.6

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 30

All'art. 30, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

<<g) per l'installazione di nuovi impianti di fonti rinnovabili di energia e per le opere ad essa conseguenti.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 30.7

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 30

All'art. 30, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

<<h) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A, Bo e B non conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 30.8

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 30

All'art. 30, nella lettera i) dopo le parole <<privati pertinenziali>> sono aggiunte le seguenti parole: <<relativi ad edifici legittimamente esistenti>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 30.9

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 30

All'art. 30, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

<<5. L'amministrazione regionale sostiene le amministrazioni comunali in relazione ai mancati introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo. Con il regolamento di cui all'articolo 2 sono emanate le disposizioni per disciplinare l'erogazione dei finanziamenti tenendo conto della collocazione geografica e della consistenza demografica.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 del presente articolo fanno carico alle unità di bilancio 11.3.1189 e 11.3.2.1189 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009- 2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 30.10

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 31

All'articolo 31, il comma 7 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 31.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 31

All'art. 31, il comma 7 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: DECADUTO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 31.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 32

All'art. 32, il comma 4 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 32.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 32

All'art. 32, nel comma 4, le parole <<le costruzioni od impianti industriali posti nell'ambito degli agglomerati industriali>> sono sostituite dalle seguenti: <<le costruzioni od impianti produttivi posti nell'ambito degli agglomerati industriali>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 32.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 32

All'art. 32, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

<<5. L'amministrazione regionale sostiene le amministrazioni comunali in relazione ai mancati introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo. Con il regolamento di cui all'articolo 2 sono emanate le disposizioni per disciplinare l'erogazione dei finanziamenti che non potranno essere inferiori al 50% degli oneri di urbanizzazione calcolati sulla base delle tabelle comunali.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 32.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 33

All'art. 33, al comma 2, le parole <<o comunque urbanisticamente compatibile>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 33.0.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 33

All'articolo 33, comma 4, dopo le parole <<purché funzionalmente contigua e avente la medesima classificazione quale zona omogenea>> le parole <<,anche se sita nel territorio di un Comune diverso, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi>> sono sostituite dalle seguenti: <<o comunque urbanisticamente compatibile e non soggetta a pianificazione attuativa. Ai sensi del presente comma può altresì essere vincolata un'area sita nel territorio di un Comune diverso da quello in cui è ubicato l'intervento, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la conduzione dei fondi.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 33.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 35

All'art. 35, alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: <<nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi ed attrezzature collettive>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 35.0.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 35

All'articolo 35, il comma 3, è sostituito dal seguente:

<<3. Previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici o unità immobiliari esistenti destinati a residenza situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento igienico-sanitario e funzionale, nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi di volume utile, purché il progetto interessi la sopraelevazione o la parte retrostante o laterale degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 35.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 35

All'art. 35, al comma 3, le parole <<Previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada, è ammesso>> sono sostituite dalle seguenti parole: <<l'Amministrazione comunale, previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada, può prevedere nel proprio strumento urbanistico generale di ammettere, per una volta soltanto,>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 35.1.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Sub emendamento modificativo all'emendamento 35.1

Art. 35

All'art. 35, nell'emendamento al comma 3 presentato dalla maggioranza le parole <<o laterale>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 35.1.2.

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 35

All'art. 35, il comma 4 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 35.1.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 35

All'articolo 35, il comma 4, è sostituito dal seguente:

<<1. In deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, è ammesso l'ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti alle seguenti condizioni:

- a) la quota massima di ampliamento ammissibile non può superare i 200 metri cubi di volume utile;
- b) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o comunque 6 metri;
- c) nelle zone omogenee A e B0 o singoli edifici ad esse equiparate, devono essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici comunali. La sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non può superare l'altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali;
- d) l'ampliamento non può comportare aumento delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: DECADUTO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 35.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 35

All'articolo 35, il comma 6, è sostituito dal seguente:

<<6. Gli interventi disciplinati dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, e devono rispettare le distanze minime previste dal codice civile e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitarie, barriere architettoniche, accatastamento e intavolazione.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 35.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 36

All'articolo 36, comma 2, dopo le parole <<dall'articolo 30, comma 1, lettera a)>> sono aggiunte le seguenti: <<, salvo i casi di trasferimento a titolo di successione del diritto reale di godimento e il successore adibisca l'immobile a prima abitazione.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 36.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 36

All'articolo 36, comma 3, dopo le parole <<con modifica di destinazione d'uso degli stessi in residenza agricola>> le parole <<purché conservino il requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore agricolo professionale>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 36.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 36

All'articolo 36, comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) interventi finalizzati alla copertura di concimaie, vasche per la raccolta di liquami, di depositi e stoccaggio di foraggi annessi alle strutture produttive aziendali;>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 36.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 37

L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

<<Art. 37

(Misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia)

1. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico, eseguiti nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia), e successive modifiche e della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 e successive modifiche, possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi nei limiti individuati dal presente articolo. Tali interventi non si computano nel calcolo della volumetria utile e della superficie utile, anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione di cui all'articolo 29.
2. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati su edifici esistenti, qualora suscettibili di ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei coefficienti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche, possono essere realizzati anche in deroga alle distanze minime e altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, fermo restando quanto stabilito nel comma 4, e possono comportare la realizzazione:
 - a) di maggiore spessore delle murature esterne entro i trentacinque centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
 - b) di maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura entro i trentacinque centimetri.
3. Gli interventi di cui al comma 1, realizzati su nuovi edifici, consistono nella realizzazione di:
 - a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i trenta centimetri, fino a un massimo di ulteriori trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
 - b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri, fino ad un massimo di ulteriori trenta centimetri;
 - c) serre solari, bussole e verande funzionalmente collegate all'edificio principale, che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate;
 - d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.
4. Gli interventi di cui al presente articolo:

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

a) se eseguiti su edifici esistenti, devono salvaguardare gli elementi costitutivi e decorativi di pregio storico, artistico e architettonico, nonché gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione, secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali.

b) non possono derogare in ogni caso alle distanze minime previste dal codice civile e alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, barriere architettoniche, accatastamento e intavolazione.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 37.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 37

All'art. 37, al comma 5, le parole <<Gli interventi di cui al>> sono sostituite dalle seguenti:
<<Gli interventi di cui alle lettere a),b),d) del>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 37.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 39

L'art. 39 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 39.0.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 39

L'articolo 39 è sostituito dal seguente:

<<Art. 39

(interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente)

1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza è ammesso senza modifiche alla sagoma, in deroga ai limiti e parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), e successive modifiche, se contestuale ad interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso. Gli interventi, di cui al presente comma, non possono comportare aumento di unità immobiliari.
2. Al di fuori delle zone omogenee A e B₀ o zone, o singoli edifici ad esse equiparate, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, gli interventi di recupero del sottotetto di edifici esistenti sono ammessi in deroga agli indici e parametri urbanistici ed edilizi anche se prevedono innalzamento della quota di colmo, variazione della pendenza di falda ed apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad assicurare il rispetto dei parametri aeroilluminanti e altezze minime previsti dalla legge regionale 44/1985, e successive modifiche. Tali interventi possono comportare l'aumento delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici.
3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 possono essere eseguiti esclusivamente su edifici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) possono comportare la modifica delle unità immobiliari esistenti su parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 39.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 39

All'art. 39, al comma 1, le parole <<in deroga ai limiti e parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), e successive modifiche,>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 39.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 39

All'art. 39, alla fine del comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: <<e sono assoggettati a verifica preventiva da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio di raggiungimento di standard di vivibilità sufficienti per un vivere civile>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 39.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 40

L'art. 40 è così modificato:

<<Art. 40
(Variazioni essenziali)

1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:
 - a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard;
 - b) aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili e accessorie del fabbricato in relazione al progetto approvato;
 - c) aumento superiore al 15 per cento del superficie coperta, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito;
 - d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a denuncia di inizio attività a intervento soggetto a permesso di costruire;
 - e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 40.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento modificativo

Art. 41

L'art. 41 è così modificato:

<<Art. 41
(Misura di tolleranza)

1. L'esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del progetto con riferimento alla sagoma, alla superficie coperta, ai volumi utili, ai volumi tecnici ed all'altezza dell'edificio, non costituiscono variante al permesso di costruire né alla denuncia di inizio attività, e pertanto non sono sanzionabili anche in deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
2. Le variazioni in incremento eseguite all'interno della misura di tolleranza individuata dal comma 1 sono soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 29.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 41.0.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 41

All'articolo 41, comma 2, dopo le parole <<permesso di costruire di cui all'articolo 29.>> sono aggiunte le seguenti: <<il pagamento previsto dal presente comma non è dovuto per importi inferiori o uguali a 50,00 euro.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 41.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 42

All'articolo 42, comma 3, dopo le parole <<nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi>> sono aggiunte le seguenti: <<, salva diversa previsione della legge.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 42.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 43

All'articolo 43, il comma 6 è soppresso.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 43.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 45

All'articolo 45, comma 5 dopo le parole <<che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici>> sono aggiunte le seguenti: <<e con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 45.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 48

All'articolo 48, comma 1, dopo le parole <<il dirigente o il responsabile dell'ufficio>> è aggiunta la seguente: <<comunale>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 48.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 48

All'articolo 48, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

<<3. In deroga ai commi precedenti, l'ente proprietario del suolo con provvedimento che dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento degli interventi, può comunicare al Comune la necessità di mantenere gli interventi di cui al comma 1. A tali fini gli interventi devono:

- a) essere acquisiti al demanio o patrimonio con provvedimento dell'ente dichiarante;
- b) non contrastare con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o paesaggistici e con le norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 48.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 53

All'articolo 53, i commi 6 e 7 sono soppressi.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 53.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 56

Dopo l'art. 56 è aggiunto il seguente Capo VI bis:

<<CAPO VI bis

Misure urgenti e straordinarie per il rilancio dell'economia
e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Art. 56 bis

(Recepimento dell'accordo Stato – Regioni del 31 marzo 2009)

1. Le norme del presente Capo, a carattere straordinario e temporaneo, costituiscono attuazione dell'intesa sottoscritta il 1° aprile 2009 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 98 del 29 aprile 2009, finalizzata al rilancio dell'economia mediante il sostegno all'attività edilizia e al miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica, delle condizioni di fruibilità degli spazi per le persone disabili.
2. L'applicabilità delle disposizioni contenute al presente Capo è in ogni caso subordinata al rispetto delle norme in materia di tutela del patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico, di difesa del suolo, di prevenzione del rischio sismico, idrogeologico e valanghivo, di sicurezza stradale, di sicurezza statica delle disposizioni sui requisiti igienico-sanitari nonché delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.
3. Per perseguire le finalità di cui ai commi precedenti, le norme del presente Capo provvedono alla definizione e alla disciplina degli interventi costituenti il corrispondente ambito di applicazione.

Art. 56 ter

(Interventi straordinari di ampliamento)

1. Nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, nell'articolo 56 quinquies nonché dell'eventuale deliberazione comunale di cui all'art. 56 sexsies, in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono consentiti interventi edilizi di ampliamento di ciascuna unità immobiliare fino al massimo del 20 per cento della volumetria complessiva esistente alla data del 31 marzo 2009 e comunque per un'entità totale non superiore a 200 mc; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici a destinazione residenziale,

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

legittimamente realizzati, aventi alla data del 31 marzo 2009 la tipologia monofamiliare o bifamiliare.

2. Con gli interventi di cui al comma 1, non può essere modificata la destinazione d'uso degli edifici interessati.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime stabilite dagli strumenti urbanistici, nonché nel rispetto delle prescrizioni edilizie e sui materiali contenute dai medesimi strumenti urbanistici vigenti.

4. Per gli interventi di cui al comma 1, il calcolo del volume ammesso è effettuato secondo la definizione di volume contenuta nello strumento urbanistico generale vigente nel comune dove viene effettuato l'intervento.

5. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, eventualmente anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, portino l'intero organismo edilizio al raggiungimento delle prestazioni energetiche di classe BgI ai sensi del D.M. Sviluppo Economico 26 giugno 2009.

6. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al comma 4, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di inizio dei lavori.

Art. 56 quater

(Interventi straordinari di ristrutturazione edilizia con ampliamento)

1. Nel rispetto di quanto stabilito nel presente articolo, nell'articolo 56 quinquies nonché dell'eventuale deliberazione comunale di cui all'art. 56 sexsies, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti sugli edifici esistenti alla data del 31 marzo 2009 e legittimamente realizzati, è consentito eseguire interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con la possibilità di un ampliamento non superiore al 30 per cento della volumetria complessiva; detti interventi possono essere realizzati solo su edifici aventi alla data del 31 marzo 2009 destinazione prevalentemente residenziale.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti nonché nel rispetto delle prescrizioni edilizie e sui materiali contenute dai medesimi strumenti urbanistici vigenti.

3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di efficienza energetica, gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l'impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscano per l'intero organismo edilizio il raggiungimento delle prestazioni energetiche di classe AgI ai sensi del D.M. Sviluppo Economico 26 giugno 2009.

4. L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto degli indici di prestazione energetica di cui al comma 4, sono certificati dal direttore dei lavori o altro professionista abilitato con la comunicazione di inizio dei lavori.

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

5. Per gli interventi di cui al comma 1, il calcolo del volume ammesso è effettuato secondo la definizione di volume contenuta nello strumento urbanistico generale vigente nel comune dove viene effettuato l'intervento.

Art. 56 quinquies

(Condizioni generali di ammissibilità degli interventi)

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 56 ter e 56 quater perseguono il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti.
2. Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 56 ter e 56 quater:
 - a) per gli immobili realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;
 - b) all'interno delle zone territoriali omogenee "A" di cui ai vigenti piani sovraordinati o "Bo", così come definite dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti;
 - c) nelle zone nelle quali lo strumento urbanistico generale comunale vigente consenta soltanto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - d) all'interno di aree per le quali i vigenti piani sovraordinati e gli strumenti urbanistici generali comunali vigenti prevedano comunque l'adozione e approvazione di piani attuativi;
 - e) sugli immobili definiti di valore storico, culturale ed architettonico dai vigenti piani sovraordinati e gli strumenti urbanistici generali vigenti;
 - f) sugli immobili situati nella fascia di rispetto della viabilità, fatti salvi i disposti del precedente art. 35;
 - g) sugli immobili collocati nelle aree di inedificabilità assoluta come definite dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
 - h) sugli immobili collocati nei territori dei parchi e delle riserve naturali, nonché nei territori dei Siti di interesse comunitario e delle Zone di protezione speciale;
5. Gli ampliamenti realizzabili in applicazione degli articoli 56 ter e 56 quater sono cumulabili agli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti.
6. Alla data del 31 marzo 2009, gli immobili interessati dagli interventi di cui agli articoli 56 ter e 56 quater devono risultare regolarmente accatastati presso le competenti agenzie del territorio ai sensi del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 (Testo unico delle leggi sul nuovo catasto) o ai sensi del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249. Qualora non regolarmente accatastati, per dette unità immobiliari o per detti edifici, devono risultare già presentate alla data del 31 marzo 2009, dichiarazioni alle agenzie del territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale.

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

7. L'accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 riguardante gli edifici rurali ad uso abitativo necessari alle esigenze dell'imprenditore agricolo o alle esigenze dei suoi familiari coadiuvanti o dei suoi addetti a tempo indeterminato impegnati nell'attività agricola può riferirsi anche alla qualifica di fabbricato rurale del catasto dei terreni di cui al r.d. 1572/1931.

8. L'accatastamento o la dichiarazione di cui al comma 6 sono asseverati dal progettista dell'intervento.

Art. 56 sexsies *(Compiti dei Comuni)*

1. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale da adottare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore del presente Capo, possono disporre motivatamente:

- a) l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione del presente Capo in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica;
- b) la perimetrazione di ambiti territoriali nei quali gli interventi previsti dal presente Capo possono essere subordinati a specifiche limitazioni o prescrizioni;
- c) la definizione di parti del territorio comunale nelle quali per gli interventi di cui agli articoli 56 ter e 56 quater del presente Capo possono prevedersi altezze massime e distanze minime diverse da quelle prescritte dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 56 ter e 56 quater acquistano efficacia trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Capo, ovvero successivamente all'adozione della delibera del Consiglio comunale di cui al comma 1, limitatamente al territorio del Comune interessato.

3. La deliberazione di cui al primo comma segue le procedure relative agli atti deliberativi comunali di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 56 septies *(Validità temporale e Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui al presente Capo hanno validità fino al 31 dicembre 2010.

2. La comunicazione di inizio lavori degli interventi disciplinati dal presente Capo deve essere presentata al Comune territorialmente competente entro e non oltre il termine di cui al comma 1.

3. Il regime autorizzativo relativo agli interventi di cui all'art. 56 ter e seguenti è quello di cui ai capi II, III e IV della presente legge.

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

4. Nel caso gli interventi di cui agli articoli 56 ter e 56 quater diano luogo al frazionamento dell'unità immobiliare, deve essere garantito il rapporto di un parcheggio stanziale di pertinenza per ogni unità immobiliare aggiuntiva diversa dalla prima. In tale caso si prescinde dal rapporto standard di un metro quadro ogni dieci metri cubi di costruzione.
5. Per gli interventi che riguardano funzioni diverse dalla residenza, fatto salvo quanto indicato al comma 3, trovano applicazioni le disposizioni in materia di parcheggi disciplinate dagli strumenti urbanistici generali comunali vigenti.
6. Nel caso di attività commerciali trova applicazione la disciplina regionale vigente in materia di commercio, anche per quanto riguarda i parcheggi.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 56.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento aggiuntivo

Art. 56 bis 1

Dopo il Capo VI è aggiunto il seguente Capo:

<<Capo VI bis

Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

Articolo 56 bis
(*Norme comuni*)

1. Gli articoli 56 ter, 56 quater individuano misure straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, altezze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Gli interventi di cui dagli articoli 56 ter e 56 quater devono assicurare il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore e non possono in alcun caso trovare applicazione:
 - a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, barriere architettoniche, accatastamento e intavolazione;
 - b) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 30 settembre 2009;
 - c) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o vincolo di inedificabilità assoluta;
 - d) se i lavori non sono iniziati entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 56 ter
(*Interventi di ristrutturazione e ampliamento*)

1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici o unità immobiliari esistenti o di parte di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare e direzionale possono comportare l'ampliamento, attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra, nel limite massimo del 35 per cento del volume utile esistente.

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti su immobili situati all'esterno delle zone omogenee A e Bo o singoli edifici ad esse equiparate, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, alle seguenti condizioni;

a) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o comunque 6 metri;

b) gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non reperibili nell'area di pertinenza dell'intervento, sono individuabili in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 1000 metri.

3. In deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali, è ammesso l'ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti alle seguenti condizioni:

a) la quota massima di ampliamento ammissibile non può superare i 200 metri cubi di volume utile;

b) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o comunque 6 metri;

c) nelle zone omogenee A e Bo o singoli edifici ad esse equiparate, devono essere rispettate le specifiche disposizioni tipologico-architettoniche e di allineamento degli edifici previste dagli strumenti urbanistici comunali. La sopraelevazione, se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, non può superare l'altezza massima delle costruzioni prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali;

d) l'ampliamento non può comportare aumento delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 56 quater

(Interventi di ampliamento di edifici produttivi)

1. Nelle zone omogenee D, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, è ammesso:

a) l'ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti, nel limite massimo del 35 per cento della superficie utile esistente e comunque fino al massimo di 1000 mq, nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati.

b) l'ampliamento della superficie utile anche attraverso la realizzazione di solai interpiano;

c) gli interventi previsti dalle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro. Gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non reperibili, devono essere monetizzati ai sensi dell'articolo 29.

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Articolo 56 quinquies

*(Misure di promozione per la sostituzione di edifici
ed esecuzione degli interventi in ambiti sottoposti a pianificazione attuativa)*

1. Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso una convenzione che stabilisca:
 - a) i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati del 50%;
 - b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;
 - c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori;
2. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa dagli strumenti urbanistici comunali, è ammesso il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo o di sue varianti ovvero in tutti i casi di decadenza dello strumento, alle seguenti condizioni:
 - a) l'area risulti urbanizzata in misura non inferiore al 70% della superficie complessiva;
 - b) il nuovo intervento risulti coerente con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato;
 - c) non sussistano ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dall'intervento richiesto.
3. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale, i Comuni possono disporre la non concorrenza degli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, di cui alla legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), per la determinazione del numero di posti auto da destinare a parcheggi pubblici di relazione, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 122/1989.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 56 bis. 1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento aggiuntivo

Art. 56 sexies

Dopo il Capo VI bis è aggiunto il seguente Capo:

<< Capo VI ter
Disposizioni per il governo del territorio

Art. 56 sexsies

(Procedure per l'avvio della Riforma della Pianificazione territoriale della Regione)

1. La Regione svolge la funzione della pianificazione territoriale attraverso il Piano del governo del territorio (PGT), che si compone del Documento territoriale strategico regionale (DTSR) e della Carta dei valori (CDV).
2. Il Documento territoriale strategico regionale (DTSR) è lo strumento con il quale la Regione stabilisce le strategie della propria politica territoriale, individua i sistemi locali territoriali e ne definisce i caratteri, indirizza e coordina la pianificazione degli enti territoriali nonché i piani di settore.
3. La Carta dei valori (CDV) è il documento nel quale sono contenuti i valori fondamentali della Regione, gli elementi del territorio che devono essere disciplinati, tutelati e sviluppati da parte dei soggetti territorialmente competenti, in quanto costituiscono, per vocazione e potenzialità, patrimonio identitario della Regione il cui riconoscimento è presupposto fondamentale per il corretto governo e cura del territorio.
4. La Giunta regionale impartisce le linee guida per la formazione del Piano del governo del territorio (PGT) e del suo Rapporto ambientale (RA). Il Servizio pianificazione territoriale regionale predispone il Piano del governo del territorio (PGT) ed il Rapporto ambientale (RA) mediante procedura di VAS in successive fasi, con presentazione e discussione in apposite Conferenze di pianificazione.
5. Alle Conferenze di pianificazione partecipano la Regione, le Province, i Comuni della Regione e gli altri enti istituzionali competenti in materia territoriale, nonché i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica, che possono presentare contributi relativi agli interessi di propria spettanza finalizzati alla formazione del Piano del governo del territorio (PGT) e del Rapporto ambientale (RA).
6. Alle Conferenze di pianificazione possono altresì partecipare gli altri soggetti portatori di interessi afferenti il territorio, preventivamente individuati dal Servizio pianificazione territoriale regionale, al fine di apportare ulteriori elementi di conoscenza per la formazione del Piano di governo del territorio (PGT) e del Rapporto ambientale (RA). Della indizione delle Conferenze viene dato avviso nel BUR e nel sito internet della Regione. Qualsiasi

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

interessato può partecipare al procedimento, tramite apporti documentali. Il Servizio pianificazione territoriale regionale tiene conto dei risultati della Conferenze di pianificazione ai fini della redazione del Piano di governo del territorio (PGT) e del Rapporto ambientale (RA).

7. Una volta redatto il progetto preliminare di piano, viene data attuazione agli adempimenti relativi alle consultazioni transfrontaliere di cui all'art. 32 del D.Lgs 152/2006.

8. al termine delle Conferenze di pianificazione il progetto di Piano di governo del territorio (PGT) con il Rapporto ambientale (RA), integrato dagli apporti resi nel corso del procedimento, è trasmesso alla Giunta regionale ai fini dell'adozione. Il Piano di governo del territorio (PGT) con il Rapporto ambientale (RA) è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare ed è adottato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

9. Il Piano di governo del territorio (PGT) con il Rapporto ambientale (RA), adottato dalla Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione e depositato per la libera consultazione presso il Servizio pianificazione territoriale regionale. La pubblicazione deve contenere l'indicazione dell'autorità procedente, dell'autorità competente e delle sedi dove può essere presa visione del Piano di governo del territorio (PGT) e del Rapporto ambientale (RA).

10. Entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo ulteriori apporti di studio ed analisi conoscitiva. Nel medesimo periodo i soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica forniscono il proprio circostanziato parere.

11. Il Servizio pianificazione territoriale regionale svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione, le osservazioni e gli apporti collaborativi e redige la Relazione valutativa di piano entro 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

12. La Relazione valutativa di piano è il documento di sintesi che contiene la cronistoria del procedimento di formazione del Piano di governo del territorio (PGT) e di VAS, valuta gli apporti dei soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica e le osservazioni pervenute ed eventualmente integra i documenti del Piano di governo del territorio (PGT) e del Rapporto ambientale (RA). Il mancato accoglimento dei contributi conoscitivi è sinteticamente motivato.

13. I progetti definitivi del Piano di governo del territorio (PGT) e del Rapporto ambientale (RA) recepiscono le risultanze della Relazione valutativa di piano e sono trasmessi alla Giunta regionale ai fini dell'approvazione. Il Piano di governo del territorio (PGT) con il Rapporto ambientale (RA) è approvato, previa deliberazione della Giunta regionale, con il decreto del Presidente della Regione.

14. Il Piano di governo del territorio (PGT) con il Rapporto ambientale (RA) approvato è pubblicato nel BUR ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente nella Gazzetta Ufficiale della

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Repubblica e su un quotidiano a diffusione regionale e uno a diffusione nazionale e nel sito internet della Regione.

15. Ai fini della procedura di VAS l'autorità procedente e l'autorità competente si identificano nella Giunta regionale, che si avvale del Servizio pianificazione territoriale regionale. I soggetti competenti in materia ambientale e paesaggistica sono il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, la Direzione centrale attività produttive, la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, la Direzione centrale lavoro, università e ricerca, la Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, la Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, la Direzione centrale salute e protezione sociale della Regione, le Direzioni regionali del Ministero dei beni e Attività culturali, le Autorità di bacino, nazionale e regionale, i Consorzi di bonifica e la Regione Veneto.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 56 sexies 1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento soppressivo

Art. 57

All'art. 57, al comma 1, le parole <<... i criteri individuati nel regolamento>> sono soppresse.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 57.0.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 57

L'articolo 57, comma 2, è sostituito dal seguente:

<<2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le definizioni dei parametri edilizi contenute nell'articolo 3, comma 1, trovano applicazione all'atto dell'approvazione della variante generale allo strumento urbanistico generale comunale o all'atto dell'approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui all'articolo 29, successiva all'entrata in vigore della presente legge. In caso di assenza di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali o delle delibere di cui all'articolo 29, le definizioni dei parametri edilizi contenute nell'articolo 3, comma 1, prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 57.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 57

All'art. 57, al comma 2, il primo periodo è sostituito con il seguente:

<<In deroga a quanto previsto dal comma 1, le definizioni contenute negli articoli 3 e 5 trovano applicazione all'atto della approvazione della variante allo strumento urbanistico generale comunale di cui all'art. 7, comma 4 e all'atto dell'approvazione della delibera del Consiglio comunale di cui all'art. 29, successive all'entrata in vigore della presente legge.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 57.1.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 57

All'art. 57, al comma 2, nel secondo periodo, le parole <<nell'articolo 3>> sono sostituite con le seguenti: <<negli articoli 3 e 5>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: NON APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 57.1.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento sostitutivo

Art. 57

All'art. 57, al comma 2, nel secondo periodo, le parole <<di varianti agli strumenti urbanistici generali comunali>> sono sostituite con le seguenti parole: <<di adozione delle varianti di cui all'art. 7>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 57.1.3

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Brandolin, Travanut, Lupieri, Moretton
Emendamento aggiuntivo

Art. 57

All'art. 57, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

<<2 bis. In sede di recepimento delle definizioni contenute nell'art. 3 i Comuni potranno introdurre eventualmente correzioni, modifiche e aggiunte, purché debitamente motivate e comunque di portata limitata e non tale da stravolgere la sostanza delle definizioni contenute nell'articolo stesso.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: RITIRATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 57.1.4

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento modificativo

Art. 57

L'articolo 57, comma 3, è sostituito dal seguente:

<<3. Gli interventi edilizi le cui istanze o altra documentazione di legge siano state depositate presso il Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti secondo la normativa previgente. Al fine di poter usufruire delle facoltà e delle procedure previste dalla presente legge, è fatta salva la facoltà dei soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 di presentare:

- a) nel caso di interventi non ancora iniziati, richieste di ritiro delle istanze depositate in forza della normativa previgente, unitamente alla completa documentazione richiesta dalla presente legge per l'intervento richiesto;
- b) nel caso di interventi già iniziati, richieste di proroga dei termini o varianti secondo quanto previsto dalla presente legge.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 57.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi
Emendamento aggiuntivo

Art. 57 bis

Al Capo VII, dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente articolo:

<<Articolo 57bis

(Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

1. Il presente articolo individua misure straordinarie finalizzate al rilancio dell'attività economica mediante la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attuata attraverso interventi edilizi realizzabili anche in deroga alle distanze, altezze, superfici e volumi previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici o unità immobiliari esistenti o di parte di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare possono comportare l'ampliamento, attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra, nel limite massimo del 35 per cento del volume utile esistente, alle seguenti condizioni:
 - a) l'intervento deve essere eseguito su immobili situati all'esterno delle zone omogenee A e B0 o singoli edifici ad esse equiparate, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati;
 - b) la sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare i due piani o comunque 6 metri;
 - c) gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non reperibili nell'area di pertinenza dell'intervento, sono individuabili in altra area avente la stessa destinazione di zona o comunque in zona urbanisticamente compatibile, purché la distanza non superi il raggio di 1000 metri.
3. Nelle zone omogenee D, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, è ammesso:
 - a) l'ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti, nel limite massimo del 35 per cento della superficie utile esistente e comunque fino al massimo di 1000 mq, nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati;
 - b) l'ampliamento della superficie utile anche attraverso la realizzazione di solai interpiano;
 - c) gli interventi previsti dalle lettere a) e b) sono cumulabili tra loro. Gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento, se non reperibili, devono essere monetizzati ai sensi dell'articolo 29.
4. Nei casi di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti non coerenti con le caratteristiche storiche o

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

architettoniche, paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti, il Comune e il soggetto interveniente possono concordare il trasferimento dei diritti edificatori in altre aree del territorio comunale attraverso una convenzione che stabilisca:

- a) i crediti edificatori derivanti dalla sostituzione aumentati del 50%;
- b) la localizzazione delle aree sulle quali trasferire i diritti edificatori;
- c) il tempo massimo di utilizzazione dei crediti edificatori.

5. Nelle aree assoggettate a pianificazione attuativa dagli strumenti urbanistici comunali, è ammesso il rilascio del titolo abilitativo anche in assenza di approvazione del piano attuativo o di sue varianti alle seguenti condizioni:

- a) l'area risulti urbanizzata in misura non inferiore al 70% della superficie complessiva;
- b) il nuovo intervento risulti coerente con le previsioni dello strumento urbanistico generale vigente o adottato;
- c) non sussistano ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dall'intervento richiesto.

6. Negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa comunale, gli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica sovvenzionata o convenzionata, in locazione o vendita, non concorrono alla determinazione del numero di posti auto da destinare a parcheggi pubblici di relazione.

7. Gli interventi disciplinati dal presente articolo devono assicurare il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o unità immobiliari oggetto di intervento, secondo le leggi di settore.

8. Le disposizioni del presente articolo non possono in alcun caso trovare applicazione:

- a) in deroga alle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e in materia ambientale, alle distanze minime previste dal codice civile ovvero in deroga alle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, sicurezza stradale, sicurezza cantieri e impianti, nonché le norme in materia igienico-sanitaria, barriere architettoniche, accatastamento e intavolazione;
- b) per edifici o unità immobiliari oggetto di interventi edilizi abusivi i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 30 settembre 2009;
- c) per aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o vincolo di inedificabilità assoluta;
- d) decorsi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 57 bis. 1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 58

All'articolo 58, il comma 1, è sostituito dal seguente:

<<1. Le disposizioni di deroga agli indici e parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali contenute negli articoli 16 comma 1 lettera j), esclusi depositi, serre, verande, 35 commi 3 e 4, e articolo 57 bis, non sono cumulabili.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 58.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 58

All'articolo 58, comma 2, primo periodo, dopo le parole <<strumenti urbanistici comunali>> è aggiunta la seguente parola: <<o>>.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 58.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 60

All'articolo 60, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

<<e) l'articolo 83 della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate).>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 60.1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 60

All'articolo 60, comma 1, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

<<f) gli articoli 1 e 2 della legge regionale 13 dicembre 2005, n. 30 (Norme in materia di piano territoriale regionale);

g) le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) in quanto incompatibili con l'articolo 56 sexies della presente legge.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 60.2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento aggiuntivo

Art. 62 bis

Al Capo VII, dopo l'articolo 62 è aggiunto il seguente:

<<Art. 62 bis
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, in materia di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica fanno carico alle unità di bilancio 11.3.1.1189 – capitolo 156 e 11.3.2.1189 – capitoli 180 e 182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 43, comma 3, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 e nel capitolo 877 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la "Proventi derivanti dalle sanzioni applicate dalla Regione in applicazione del Codice regionale dell'edilizia".
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 53, comma 5, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 9866 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009 con la denominazione "Spese del Commissario nominato per la repressione degli abusi edilizi".
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 53, comma 5, sono accertate e riscosse all'unità di bilancio 3.2.132 – capitolo 866 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Rimborso da parte dei Comuni delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per il Commissario nominato per la repressione degli abusi edilizi".
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 13 bis, in materia di Comitato misto paritetico (CO.MI.PAR) di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 – capitolo 9820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: APPROVATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 62 bis. 1

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento aggiuntivo

Art. 62 bis

All'articolo 62 bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

<<6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56 sexsies in materia di procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione fanno carico all'unità di bilancio 3.1.1.1056 e al capitolo 1733 con la denominazione "Spese per la predisposizione degli strumenti di pianificazione strategica" di cui all'articolo 5, commi da 1 a 3 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009- 2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.>>

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009

ESITO DELL'ESAME: RITIRATO

ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 62 bis. 2

DDL N. 80

<<Codice regionale dell'edilizia >>

Proponenti: Colautti, Galasso, Sasco, Narduzzi, Asquini
Emendamento modificativo

Art. 63

All'articolo 63, comma 1, la parola <<centottantesimo>> è soppressa.

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 13/10/2009
ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/10/2009
ESITO DELL'ESAME: APPROVATO
ALLEGATO AL VERBALE N. 59 dd. 14/10/2009

EMENDAMENTO 63. 1